



COMUNICATO UFFICIALE N. 349
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C dal n. 437/AA al n. 440/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 437/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 466 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Sebastiano DI NATALE, Vincenzo PICARIELLO, Giovanni PORFIDO, Raffaele NITTOLO e della società A.S.D. ATLETICO MANOCALZATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO DI NATALE, all'epoca dei fatti amministratore unico e dirigente accompagnatore della società A.S.D. Atletico Manocalzati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale amministratore unico della società A.S.D. Atletico Manocalzati, omesso di provvedere al tesseramento in qualità di tecnici nella stagione sportiva 2023-2024 del sig. Vincenzo Picariello e del sig. Giovanni Porfido ed affidando al sig. Picariello la conduzione come tecnico della prima squadra della società A.S.D. Atletico Manocalzati militante nel Campionato di 2^a Categoria, ed affidando al sig. Porfido la conduzione come allenatore in seconda della medesima squadra, i quali benché iscritti all'Albo del Settore Tecnico erano tesserati con le qualifiche di dirigenti-allenatori per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, qualifiche che non li abilitavano a svolgere le funzioni di tecnici;

VINCENZO PICARIELLO, all'epoca dei fatti iscritto all'Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente-allenatore per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33 comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere durante la stagione sportiva 2023-2024 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Atletico Manocalzati militante nel campionato di 2^a categoria, benché fosse iscritto all'Albo del Settore Tecnico, ma tesserato solamente con la qualifica di dirigente-allenatore per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;

GIOVANNI PORFIDO, all'epoca dei fatti iscritto all'Albo del Settore Tecnico, ma tesserato come dirigente-allenatore per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33 comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere durante la stagione sportiva 2023-2024 come allenatore in seconda assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Atletico

Manocalzati militante nel campionato di 2^a categoria, benché fosse iscritto all'Albo del Settore Tecnico ma tesserato solamente con la qualifica di dirigente-allenatore per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di allenatore in seconda;

RAFFELE NITTOLO, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Atletico Manocalzati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente della società A.S.D. Atletico Manocalzati, omesso di provvedere al tesseramento in qualità di tecnici nella stagione sportiva 2023-2024 del sig. Vincenzo Picariello e del sig. Giovanni Porfido ed affidando al sig. Picariello la conduzione come tecnico della prima squadra della società A.S.D. Atletico Manocalzati militante nel Campionato di 2^a Categoria, ed affidando al sig. Porfido la conduzione come allenatore in seconda della medesima squadra, i quali benché iscritti all'Albo del Settore Tecnico erano tesserati con le qualifiche di dirigenti-allenatori per la società A.S.D. Atletico Manocalzati, qualifiche che non li abilitavano a svolgere le funzioni di tecnici;

A.S.D. ATLETICO MANOCALZATI, responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffele Nittolo, Sebastiano Di Natale, Vincenzo Picariello e Giovanni Porfido;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sebastiano DI NATALE, Vincenzo PICARIELLO, Giovanni PORFIDO e Raffaele NITTOLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. ATLETICO MANOCALZATI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano DI NATALE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo PICARIELLO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni PORFIDO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele NITTOLO e dell'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la società A.S.D. ATLETICO MANOCALZATI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 438/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Paolo BARTOLI e della società ASD REAL AVELLINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO BARTOLI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Avellino partecipante al campionato di Seconda Categoria LND Campania per la s.s. 2023/2024 ed iscritto all'albo del settore tecnico con licenza Uefa B, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto, durante la stagione 2023-2024, a partire dall'8.10.2023 fino almeno al giorno 26.01.2024, la funzione di allenatore della squadra della propria società di appartenenza militante nel campionato di 2° Categoria LND Campania, per cui è tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;
- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi tesserato, nella stagione sportiva 2023-2024, come presidente e legale rappresentante pro tempore della società A.S.D. Real Avellino, senza aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo;

ASD REAL AVELLINO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Paolo Bartoli, in qualità di Presidente e legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo BARTOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL AVELLINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione/squalifica per il Sig. Paolo BARTOLI, e di € 300,00 (trecento/00) di

ammenda per la società ASD REAL AVELLINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 439/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 785 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luigi CARDONE e della società POL. FORTE COLLEFERRO C5 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI CARDONE, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza legale della società POL. FORTE COLLEFERRO ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, stante il rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società al tempo rappresentata, mediante un lungo post apparso in data 19.02.2024 sulla pagina Facebook ufficiale della POL. FORTE COLLEFERRO ASD successivamente all'avvenuta pubblicazione del C.U. N. 164 del 10.01.2024 Comitato Regionale Lazio FIGC LND con il quale veniva resa pubblica la decisione del Giudice Sportivo di respingere il ricorso proposto da quest'ultima società in esito alla gara disputata contro la A.S. ROMA CALCIO a 5 in data 02.12.23 e valevole per il CAMPIONATO UNDER 17 C5 ECCELLENZA REG.LI della corrente stagione sportiva (gara sospesa dall'arbitro prima del termine per intemperanze sugli spalti e sul terreno di gioco e per ciò stesso gravata da reclamo da parte della POL. FORTE COLLEFERRO ASD sul presupposto che "l'arbitro non abbia messo in atto tutte le possibili soluzioni per evitare la sospensione della gara"), espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri dell'arbitro che ebbe a dirigere la gara de qua e, per l'effetto e più in generale, anche dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

POL. FORTE COLLEFERRO C5 ASD, per responsabilità diretta ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Luigi CARDONE nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente con poteri di rappresentanza legale della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi CARDONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. FORTE COLLEFERRO C5 ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi CARDONE, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. FORTE COLLEFERRO C5 ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 440/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 809 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Matteo BASSETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO BASSETTI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli A.I.A. con la qualifica di ARBITRO BENEMERITO e componente del Modulo Bio-Medico del Settore Tecnico arbitrale, in violazione dell'art. 42, commi 2, 3 lett. a) e c) e 4 lett. d) ed e), del Regolamento AIA così come integrato anche dagli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara INTER vs GENOA occorsa in data 04.03.24 e valevole per la 27^a giornata del campionato nazionale Serie A TIM della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell'arbitro (A.E. Sig. Giovanni Ayroldi) che ebbe a dirigere l'incontro de quo sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo BASSETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Matteo BASSETTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina